

# **TI\_GERICHTE 17.2015.15 vom 19. Januar 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-01-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2015.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.15)

FR: TI\_GERICHTE 17.2015.15 du 19 janvier 2016

IT: TI\_GERICHTE 17.2015.15 del 19 gennaio 2016

## **Regeste**

Proscioglimento dall'imputazione di violazione delle regole dell'arte in assenza di prove suffraganti scavi troppo ampi sotto muri poi crollati

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 229 CP chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2) . a) Il reato di cui all'art. 229 CP – che tutela la vita e l'integrità fisica delle persone – è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un'azione o di un'omissione dell'autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l'incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 41 e segg. ad art. 229; v. anche sentenze CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.181, consid. 2.2, del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.1 e del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2 ). b) L'art. 229 CP non definisce in modo preciso l'autore del reato di violazione delle regole dell'arte edilizia, limitandosi alla formulazione "chiunque dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione" . La dottrina considera che il reato di cui all'art. 229 CP è un reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso solo da quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l'osservanza delle regole dell'arte edilizia (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 20 ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2004, pag. 64). Come possibili autori essa menziona – per quanto concerne la direzione dei lavori – gli ingegneri, gli architetti, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai edili (capimastri, capisquadra, muratori) e gli artigiani (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 24 segg. e 34 segg. ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, ibidem ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a edizione, Berna 2013, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP). Oltre che da questi professionisti, il reato di cui all'art. 229 CP può essere commesso anche da quelle persone che, pur senza una formazione nel campo edile, sono di fatto incaricate dell'esecuzione di una costruzione o di una demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto, nel tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 6 ad art. 229 CP). Per contro, il committente del lavoro edile non entra in considerazione come autore del reato di cui all'art. 229 CP, a meno che egli non sia

personalmente coinvolto nella direzione o nell'esecuzione dei lavori (Donatsch/Wohlers, *ibidem* ; Corboz, *op.cit.*, n. 9 ad art. 229 CP). Come detto occorre, in ogni caso, considerare che l'osservanza della regola violata deve rientrare nello specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità dell'autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d'arte non può dunque essere ritenuto responsabile per l'inosservanza delle regole concernenti la statica (Stratenwerth/Bommer, *op. cit.*, § 30 n. 31; Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 20 ad art. 229 CP). Il campo di attività (e la relativa sfera di responsabilità) si determina in base alle prescrizioni di legge, ai contratti e alle usanze in vigore in un determinato ambito lavorativo (Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 20 ad art. 229 CP). Va comunque tenuto presente che non sempre i vari interventi su un cantiere possono essere nettamente distinti, per cui spesso più persone sono chiamate a rispondere penalmente per la stessa inosservanza (Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 20 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, *op. cit.*, § 30 n. 31; DTF 104 IV 96 consid. 4; STF del 24 aprile 2006 6S.403/2005 consid. 7.2; STF del 3 agosto 2004 6P.58/2003 consid. 6; sentenza CARP del 6 maggio 2015, inc. 17.2014.101, consid. 2.3 ). c) Sono dunque tre i presupposti oggettivi dell'art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti nell'ambito della direzione, rispettivamente dell'esecuzione, di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle regole riconosciute dell'arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha comportato la messa in pericolo della vita o dell'integrità delle persone. La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid. 7.2): in essa rientra anche la riattazione di un edificio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; Corboz, *op. cit.* n. 6 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 7 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, *op. cit.*, § 30 n. 27). Per regole dell'arte si intendono sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA). Sono, poi, considerate regole dell'arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, *op. cit.*, n. 11 e segg. ad art. 229 CP; sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2.1). La violazione alle regole dell'arte deve infine comportare la messa in pericolo della vita o dell'integrità delle persone. La norma costituisce un reato di risultato, laddove per risultato (a differenza dell'art. 125 CP) non s'intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell'integrità delle persone, che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, *op. cit.*, n. 41 ad art. 229 CP; Corboz, *op. cit.*, n. 27 ad art. 229 CP; v. anche sentenze CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2, del 21 luglio 2011, inc. 17.2011.40, consid. 2.3.4 e segg.). d) Come visto (sopra, consid. 1), è autore colpevole del reato di cui all'art. 229 cpv.

## **E. 2**

In merito alle cause del crollo, il procuratore pubblico (nell'imputazione dei decreti d'accusa) e il primo giudice (nei dispositivi del giudizio impugnato) parlano genericamente di "scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti", senza specificare se con "scavi" intendano quelli della prima, della seconda, della terza, o finanche di tutte e tre le tappe di sottomurazione in questione. In via interpretativa e di logica è però chiaro che i due

magistrati si riferiscono alla larghezza eccessiva del fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione, in corso della quale si è verificato il crollo. a) Vi è in primo luogo la perizia degli ing. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che attribuisce la causa del crollo – tra le altre concause – al fronte di scavo troppo largo (1.80/2.00 m) della terza tappa di sottomurazione (sopra, lett. I). Lo stesso dicasi per la perizia privata allestita dall'ing. \_\_\_\_\_. b) Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, poi, chiaramente che tutto il discorso sulle cause del crollo e sulle responsabilità penali si riferisce alla terza tappa di sottomurazione. È vero che il primo giudice si richiama anche all'esecuzione della seconda tappa, ma solo per una questione di raffronto delle larghezze con la terza tappa e non ascrivendole una causa del crollo (sentenza impugnata, consid. 3, 7 e in particolare 7.3, ultimo paragrafo, pag. 16). c) Nulla è dato a conoscere della prima tappa di sottomurazione, in particolare di un'eventuale sua larghezza eccessiva. Non vi sono verbali, protocolli di cantiere, perizie, né documentazione fotografica da cui dedurre il mancato rispetto delle indicazioni (misure) date dall'ingegnere ai responsabili del cantiere. Inoltre, come si vedrà più avanti (consider. 10), lo stesso ing. AP 1 ne attesta la corretta esecuzione previa verifica in cantiere. d) Non ne va diversamente per la seconda tappa. Il perito ing. \_\_\_\_\_, ha misurato una larghezza dello scavo nella parte alta, ossia a contatto con il muro preesistente, di 2 m (perizia AI 82, foto 11 e 12, pag. 33). Si tratta di una larghezza manifestamente eccessiva, a fronte dell'indicazione dell'ing. AP 1 di non superare la larghezza di 1/1.30 m. Manca, nondimeno, ogni riscontro peritale o altri elementi che consentano di derivare da tale eccessiva larghezza una causa del crollo. Da osservare, poi, che questa tappa è stata eseguita 9/10 giorni prima del crollo senza conseguenze comprovate per la stabilità delle facciate. e) Le audizioni e la discussione, sia davanti al primo giudice, sia in sede di appello si sono focalizzate sulla terza tappa di sottomurazione. Si è parlato, è vero, anche delle altre cause del crollo, ma è sempre stato chiaro e pacifico per tutte le parti che le accuse si riferissero all'esecuzione della terza tappa di sottomurazione. Alla luce di quanto precede deve ritenersi assodato che il rimprovero rivolto agli imputati, correlato all'esecuzione di “scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti”, si riferisce alla terza tappa di sottomurazione, cioè quella che si trovava in fase di esecuzione la mattina del 23 aprile 2008, al momento del crollo. Messa in pericolo

### **E. 3**

Con riferimento agli elementi oggettivi dell'art. 229 CP, è incontrovertito che il crollo delle due facciate su Via \_\_\_\_\_ abbia comportato una messa in pericolo concreta della vita o dell'integrità delle persone, condizione realizzata già quando nella zona del pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (sopra, consid. 1c). Nel caso di specie, la messa in pericolo ha evidentemente toccato i tre imputati che stavano lavorando alla sottomurazione, IM 3, IM 4 e IM 1. Basti pensare che quest'ultimo, poco prima del crollo, addirittura si era spinto sino all'interno dello scavo di sottomurazione per verificare la fuoriuscita di materiale. Avvedutosi delle crepe createsi nelle facciate e di un sospetto scricchiolio proveniente dai muri, egli ha avuto appena il tempo di evacuare IM 3 e IM 4 dal cantiere pochi istanti prima del crollo. Ma non solo. La documentazione fotografica raccolta dalla polizia comunale di Lugano, annessa al rapporto del 25 aprile 2008 (DVD allegato ad AI 20), illustra bene la portata del crollo, che ha interessato il sedime di Via \_\_\_\_\_ su tutta la sua larghezza, marciapiede compreso. Nella zona in questione era presente anche PC 1 che ha visto IM 1 uscire di corsa dal cantiere, agitato e bianco in viso, dicendogli “la casa sta andando giù. Chiudi la strada”. Appena in tempo per bloccare una donna che stava transitando in quel momento sul marciapiede (verbale polizia 23 aprile 2008 PC 1, pag. 3,

AI 32). Indiscutibile, pertanto, la situazione di pericolo concreto richiesta dall'art. 229 CP quale elemento oggettivo del reato.

#### **E. 4**

Altrettanto pacifico che i fatti si sono svolti nell'ambito della direzione e dell'esecuzione di una costruzione nel senso dell'art. 229 CP, nozione che si estende evidentemente, come già detto (sopra, consid. 1c), anche ai lavori di riattazione e ricostruzione. La posizione dell'ing. AP 1

#### **E. 5**

Preliminarmente, è da ricordare che in questa sede va esaminato unicamente il rimprovero rivolto all'ing. AP 1, di avere "omesso di verificare il rispetto delle indicazioni fornite oralmente agli esecutori materiali dei lavori di sottomuratura, tanto che il giorno, a seguito di scavi troppo ampi sotto i muri preesistenti, si verificò un crollo degli stessi". E questo, nella sua qualità di ingegnere "appositamente incaricato dei lavori di sottomuratura". Infatti, il primo giudice non aveva ritenuto sussistere rilevanza penale per l'ulteriore addebito di "aver omesso di allestire i piani di dettaglio delle opere" di sottomurazione (DA 456/2013 del 6 novembre 2013). In difetto di impugnazione, tale – parziale – proscioglimento costituisce res iudicata.

#### **E. 6**

Il committente PC 1 dà il seguente quadro del mandato affidato all'ing. AP 1: "All'ing. AP 1 io non avevo affidato la direzione lavori generale del cantiere; a lui era stata affidata la responsabilità dell'intera struttura dell'immobile esistente e in costruzione. Come ho già detto l'ing. AP 1 doveva intervenire ed è sempre intervenuto ogni qualvolta ve ne era stata la necessità. La DITTA 1 sapeva che l'ingegnere strutturista era l'ing. AP 1 e sapeva di poterlo contattare in ogni momento per qualsiasi problema di ordine strutturale. (...) Preciso inoltre che la ditta di costruzioni aveva a disposizione il capitolato d'appalto ed i disegni dove era stato indicato dettagliatamente come eseguire i vari lavori." (verbale MP PC 1 18 novembre 2008, pag. 3-4, AI 66) Le dichiarazioni di PC 1 potrebbero apparire contraddittorie: egli afferma di non aver affidato la direzione lavori all'ing. AP 1, e al contempo che a quest'ultimo incombeva la responsabilità dell'intera struttura dell'immobile esistente e in costruzione. La contraddizione è però solo apparente, giacché PC 1 chiarisce, poi, che l'ingegnere era chiamato a intervenire quando vi era necessità, per qualsiasi problema di ordine strutturale. Ora, siffatte incombenze non si identificano con quelle della direzione dei lavori, ove è richiesta una presenza di ben altra intensità sui cantieri e soprattutto non limitata a interventi su chiamata e solo ove necessario. D'altra parte, che all'ing. AP 1 non incombesse la direzione dei lavori emerge in toni cristallini dalle dichiarazioni degli altri protagonisti. Ad \_\_\_\_\_, amministratore unico della DITTA 1, era parso di capire, e gli era pure stato riferito da IM 2, che di fatto era lo stesso committente PC 1 ad occuparsi "nei fatti un po' di direzione lavori": "Era lui che teneva banco nel senso che era uno di quei committenti attivi che mettono il naso in tutte le questioni collegate ad un cantiere. Per quanto a mia conoscenza tramite IM 2 era capitato che PC 1 desse delle disposizioni. In ogni caso era PC 1 che manteneva i contatti con la nostra ditta. Voglio precisare che comunque, a mia conoscenza, PC 1 non si è occupato degli aspetti statici della ristrutturazione avendo a tale scopo incaricato l'ing. AP 1. Alla DITTA 1 era ben chiaro che per tutte le questioni statiche legate alla ristrutturazione dovevamo far capo all'ing. AP 1, cosa che abbiamo sempre fatto quando ve ne era la

necessità. (...) Rispondo che da quanto a mia conoscenza tramite il signor IM 2, l'ing. AP 1 non si recava regolarmente sul cantiere. Egli era comunque sempre disponibile telefonicamente e se vi era bisogno di lui lo si poteva tranquillamente chiamare sul cellulare.” (verbale MP \_\_\_\_\_,

#### **E. 10**

L'ing. AP 1 ha dichiarato, in un primo tempo, di aver “personalmente controllato l'esecuzione dei [recte: di] due/tre tappe iniziali da parte dell'impresa” constatando che: “ la tappa era stata eseguita con le misure da me indicate in 1-1,3 m e che i ferri erano stati posati correttamente. (...) Constatato che queste tappe erano state eseguite correttamente io ho detto al capocantiere di continuare così anche per quelle successive.” (verbale MP 12 novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65) Egli si è corretto in seguito, nel suo terzo verbale, affermando di essere stato chiamato dall'impresa per verificare la prima tappa di sottomurazione. Accertato che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, egli aveva poi dato l'indicazione di proseguire allo stesso modo con le tappe successive. E che l'ing. AP 1 abbia verificato unicamente la prima tappa di sottomurazione è fuori dubbio, dato che prima del crollo delle facciate erano state completate due tappe: la prima, attorno al 23 marzo 2008 (quella da lui verificata), la seconda, il 15 aprile 2008 (perizia AI 86, pag. 6). Assente dal cantiere da fine marzo al 24 aprile 2008 egli non poteva di tutta evidenza aver verificato la corretta esecuzione della seconda tappa di sottomurazione, anche perché nessuno dell'impresa l'aveva convocato in cantiere per il controllo (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 2, AI 172). Tali circostanze sono state confermate dall'imputato anche al dibattimento d'appello (verbale dib. d'appello, pag. 3).

#### **E. 11**

La larghezza di 1.00/1.20 m del fronte di scavo per ogni singola tappa di sottomurazione, così indicata dall'ing. AP 1 agli addetti al cantiere, trova conferma nelle dichiarazioni di IM 1: “ La larghezza di 1.20 metri mi era stata indicata dall'ing. AP 1.” (verbale 1° dib. IM 1, pag. 1) Analogamente, IM 2 conferma che, come per la prima, anche per la terza tappa valevano le indicazioni ricevute dall'ing. AP 1, “ossia di non superare la larghezza di 1.20” (verbale MP 10 novembre 2008, IM 2, pag. 5, AI 63), poi corretta in 1/1.30 m (verbale MP 27 ottobre 2010, IM 2, pag. 2, AI 165).

#### **E. 12**

Il presidente della pretura penale ha dapprima assodato, sulla scorta dei referti peritali, che la causa del crollo è da ascrivere allo scavo troppo largo eseguito in occasione della terza tappa di sottomurazione (sentenza impugnata, consid. da 7, pag. 11 a 7.5, pag. 17). Nel seguito, egli ha scagionato l'ing. AP 1 dall'imputazione di mancato allestimento dei piani dettagliati sull'esecuzione delle opere (da intendersi come piani di dettaglio sulla successione e sulle misure delle tappe di sottomurazione), giacché ritenuti superflui per l'entità dei lavori di quel tipo di cantiere e comunque adeguatamente suppliti dalle indicazioni verbali dell'ingegnere (sentenza impugnata, consid. da 10, pag. 18 a 10.1.3, pag. 21). Egli ha, quindi, proceduto all'esame della rilevanza penale della rimanente imputazione, quella di aver omesso di verificare il rispetto delle indicazioni fornite oralmente agli esecutori materiali dell'opera (sentenza impugnata, consid. da 10.2, pag. 21 a 10.3, pag. 24). A titolo di premessa il primo giudice ha rilevato: “ che all'ingegnere strutturista non incombe unicamente il compito di fornire le indicazioni necessarie e i piani esecutivi con i dettagli della costruzione, bensì anche quello di sorvegliare l'esecuzione dei

lavori che sono suscettibili di influire sulla staticità della struttura e di conseguenza di intervenire laddove necessario a causa di un'esecuzione difettosa o che sia fonte di pericolo." (sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 21) Evidenziando che i controlli sul cantiere da parte dell'imputato avvenivano "solo se puntualmente interpellato", egli muove quindi il rimprovero all'ing. AP 1 di "non aver controllato la seconda tappa di sottomurazione" e, di conseguenza, di non aver verificato il rispetto delle misure da lui indicate, per soggiungere che: "In sostanza, ripercorrendo le varie dichiarazioni agli atti risulta evidente che dopo aver consegnato i piani esecutivi del ferro l'ingegnere non si è più occupato della questione della staticità dell'immobile, limitandosi a rimanere a disposizione della ditta in ogni momento." (sentenza impugnata, consid. 10.2.4, pag. 23) Concludendone che: "A non averne dubbio, nel caso specifico l'attività sporadica di controllo ("su chiamata") posta in essere dall'imputato non era sufficiente per rispettare l'obbligo che gli incombeva, di modo che egli deve essere ritenuto autore colpevole di violazione, per negligenza, delle regole dell'arte edilizia." (sentenza impugnata, consid. 10.3, pag. 24).

### **E. 13**

In appello, l'accusa ha ribadito le sue posizioni. Lo stesso ha fatto l'accusatore privato PC 1, mentre che l'appellante, e per esso la difesa, ha contestato questo modo di vedere. Ricordando che il reato dell'art. 229 CP è un "Sonderdelikt", che può essere commesso solo da quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade l'osservanza delle regole dell'arte edilizia (sopra, consid. 1b), anche il difensore ha evidenziato l'assenza di ogni documento contrattuale atto a definire le precise incombenze del suo assistito. Un ruolo non desumibile dall'approssimativa organizzazione del cantiere. A mente del difensore, PC 1 era committente attivo e preparato che seguiva costantemente il cantiere e che, siccome in grado di prendere lui determinate responsabilità, aveva tralasciato l'assegnazione di precisi compiti alle varie persone che si occupavano della costruzione. Sicché, non è dato a conoscere chi doveva occuparsi della direzione effettiva dei lavori. Impossibile stabilire se dovesse trattarsi dell'arch. \_\_\_\_\_, dell'ing. \_\_\_\_\_, della DITTA 1, di IM 2, dell'ing. AP 1, oppure del committente medesimo, dato che con l'ing. AP 1 non aveva stipulato alcun contratto scritto, limitandosi a richiedergli l'esecuzione dei piani esecutivi e del capitolato (la difesa non ha accennato alla presenza su chiamata in cantiere). Quasi a voler dire che al resto avrebbe pensato lui.

### **E. 14**

L'art. 2.3 del Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli ingegneri civili SIA 103, edizione 2013 (in seguito SIA 103), tratta dei compiti dell'ingegnere quale "direttore generale del progetto", disponendo che: 1. L'ingegnere incaricato di un'opera intera o di uno studio ne assume la direzione generale. 2. Quale direttore generale egli progetta l'opera e dirige tutti gli esperti coinvolti nella progettazione e nell'esecuzione. 3. In qualità di responsabile di una parte di un progetto egli si assume prestazioni della direzione generale per le parti dell'opera altamente specialistiche. 4. Di regola egli assume pure la funzione di ingegnere specialista. L'art. 2.4 SIA 103 tratta invece dei compiti dell'ingegnere, quale "specialista e consulente": "In qualità di specialista l'ingegnere si fa carico dell'elaborazione di parti dell'opera (quali ad esempio le strutture portanti). Nel caso di compiti speciali è inoltre possibile ricorrere all'ingegnere in qualità di consulente."

### **E. 15**

In concreto, le prestazioni dell'ing. AP 1 rientravano chiaramente nel novero di quelle specialistiche di cui parla l'art. 2.4 SIA 103, ciò che di per sé esclude che all'imputato incombesse la direzione generale dell'opera (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP). a) Come già rilevato, oltre all'allestimento dei piani della struttura portante e del capitolato d'appalto, così come all'esecuzione dei calcoli statici, in base all'accordo verbale concluso con il committente all'ing. AP 1 incombeva anche il compito di verificare l'andamento dei lavori di sua competenza, ma solo su chiamata e in caso vi fossero problemi. Così è stato, ad esempio, quando si era trattato di cambiare i piani, a dipendenza della modifica delle dimensioni del vano scale (verbale MP 12 novembre 2008 AP 1, pag. 2, AI 65), oppure quando si trattava di dare inizio alle tappe di sottomurazione, e ancora allorché si decise, in accordo con l'Ufficio tecnico comunale di demolire pressoché interamente la facciata che dava sulla particella n. 1514 (proprietà \_\_\_\_\_) poiché priva di angoli di legatura e quindi priva di sufficienti garanzie di stabilità. In quell'occasione, tra l'altro, l'ing. AP 1 aveva avuto modo di avvedersi che, contrariamente alle indicazioni del capitolato d'appalto (punto 4, pag. 3, AI 66 allegato C, che prevedeva la sostituzione a tappe delle due solette, dall'alto verso il basso), l'impresa aveva provveduto alla demolizione delle solette. Egli aveva quindi dato l'indicazione di realizzare misure di consolidamento delle facciate, quali la sbadacchiatura delle finestre e la posa di contrafforti negli angoli della facciata che dava su Via \_\_\_\_\_. Tra queste indicazioni vi era anche quella di non demolire il corpo scale, anch'essa disattesa dall'impresa (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 6, AI 172). b) Quanto alle prime due tappe di sottomurazione, l'ing. AP 1 ha dichiarato di aver dato al "responsabile del cantiere" IM 1 l'indicazione di procedere a tappe di circa 1 metro di larghezza in settori non contigui. Terminati i lavori della prima tappa, l'impresa lo aveva convocato in cantiere, dove egli aveva constatato la corretta esecuzione della sottomurazione e che pertanto "si poteva proseguire così" (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 1-2, AI 172), precisando poi: "che dopo la prima tappa di sottomurazione non sono più stato chiamato. Il mandato di controllo periodico non prevede la presenza costante sul cantiere soprattutto quando il cantiere stesso avanza a rilento". (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 3, AI 172) L'accusa ed il primo giudice, vi ravvedono una negligente omissione caratterizzante gli elementi costitutivi del reato di violazione delle regole dell'arte edilizia. c) In materia civile il Tribunale d'appello ha già avuto modo di stabilire che l'ingegnere, a cui non è affidata la direzione generale dei lavori, non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione dell'impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell'opera e, dopo la loro esecuzione, sincerandosi che siano state eseguite correttamente (sentenza II CCA 12.2004.95 del 3 agosto 2005, consid. 7). In quel caso la situazione si presentava un po' diversa da quella in esame, nella misura in cui i committenti avevano espressamente incaricato uno studio d'ingegneria delle opere di cemento armato e della direzione dei lavori delle stesse. Qui, come visto, il committente PC 1 e l'ing. AP 1 avevano pattuito che le prestazioni dell'ingegnere si estendessero anche alla verifica dei lavori più importanti legati alle opere d'ingegneria, ciò rientrava nelle sue incombenze già solo per effetto della norma SIA appena citata. Tuttavia, l'accordo verbale, che poi era assunto a regola di cantiere con il coinvolgimento e la consapevolezza del tecnico dell'impresa IM 2 e del capo cantiere IM 1, prevedeva che il suo intervento, avvenisse su chiamata, in base all'avanzamento delle opere e all'insorgere di questioni tecniche che esigevano la presenza dell'ingegnere. Ciò che poi effettivamente è avvenuto, sia con la sua presenza alle riunioni

di cantiere che lo concernevano (5/6 a sua memoria), sia con il controllo della prima tappa di sottomurazione, sia infine disponendo le necessarie misure di sicurezza, come ad esempio al momento, già ricordato, in cui, avvedutosi che, a sua insaputa e contrariamente alle sue indicazioni, l'impresa aveva demolito le due solette ed il vecchio corpo scale, aveva disposto misure di sicurezza e di stabilizzazione delle facciate, quali l'abbassamento dei muri, la demolizione di una facciata pericolante, la posa di contrafforti, controventature, puntellazioni, ecc. (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 3-4, AI 172). È incontrovertibile, poi, che i suoi interventi in cantiere e le sue indicazioni all'impresa, sono sempre avvenuti, puntualmente, su chiamata, facendo prova di grande disponibilità. Con particolare riferimento alle opere di sottomurazione, sono emblematiche le dichiarazioni di IM 1: "... avevo regolari contatti con l'ing. AP 1 a cui mi rivolgevo ogni volta che si presentava un problema e che dava le indicazioni del caso. Durante le riunioni che avevamo, anche per le sottomurazioni si decidevano le tappe dei lavori. Concretamente una volta pronto il buco della sottomurazione, come d'accordo, lo chiamavo e lui veniva a verificare e mi dava l'ok per procedere con la posa della gabbia metallica e quindi poi con la gettata del cemento." (cfr. verbale MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 2 AI 166) Si è visto poi che siffatto modo di procedere è avvenuto solo in occasione della prima tappa di sottomurazione. Tuttavia, le parole di IM 1, attestano che l'ing. AP 1 era sempre presente e disponibile, ma soprattutto confermano che vigeva in cantiere la modalità dei controlli dell'ingegnere su chiamata, in occasione dei lavori che richiedevano la sua presenza. d) Verificata la corretta esecuzione della prima tappa di sottomurazione, l'ingegnere ha dato disposizione di procedere in ugual modo per quelle successive (verbale dib. d'appello, pag. 3). Quanto alla seconda tappa di sottomurazione, egli ha così riferito al dibattimento: " Confermo altresì di non aver svolto tale verifica per la seconda tappa perché non mi hanno chiamato e io mi presentavo sul cantiere solo su chiamata. Questa tappa io l'ho vista per la prima volta in fotografia. Io l'ho ritenuta corretta. Si vedeva dalle fotografie e in particolare dalla base dell'imbuto." (verbale dib. d'appello, pag. 3) e) Alla luce di quanto precede, nel comportamento dell'ing. AP 1 questa Corte non ravvede negligenze e omissioni tali da comportare una violazione delle regole dell'arte edilizia ai sensi dell'art. 229 CP. Invero, nemmeno è ipotizzabile una qualsivoglia violazione dei doveri contrattuali nei confronti del committente PC 1. L'onorario pattuito di complessivi fr. 10'000.-, raffrontato al complesso di tutte le prestazioni che incombevano all'ing. AP 1, esclude già di per sé la presenza in cantiere dell'ingegnere in occasione di ognuna delle tappe di sottomurazione. Nell'ambito di un mandato di ingegnere specialista, infatti, le necessarie verifiche sui cantieri sono computate in ragione del 7% delle prestazioni complessive (art. 7.11 SIA 103, pag. 58). Si ha così che una sottomurazione come quella in questione di circa 30 m (misurabili sulla planimetria a pag. 19 della perizia giudiziaria), con tappe di 1.20 m ognuna, implica l'esecuzione di 25 tappe di sottomurazione. Per la verifica dell'esecuzione corretta, compreso il controllo del ferro, di ognuna di queste tappe, l'onorario dell'ingegnere ammonterebbe in tal modo a fr. 28.-/ora (10000 x 7% :25), onorario fuori da ogni parametro di sostenibilità per l'ingegnere, se si pensa che tale importo andrebbe comunque ulteriormente diminuito, in ragione delle verifiche di cantiere non dovute alle sottomurazioni ma ad altre cause. L'ing. AP 1 dev'essere perciò prosciolto. A tale conclusione soccorrono, inoltre, gli argomenti trattati più avanti (infra, consid. 20), in relazione al comportamento contestato agli altri imputati. Principio accusatorio e imputazioni

Secondo l'art. 9 CPP, che concretizza il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. L'atto d'accusa determina quindi l'oggetto del procedimento giudiziario (funzione delimitativa) implicando che l'imputato sappia con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il giudice può scostarsi dalla qualificazione giuridica data ai fatti indicati nell'atto d'accusa (art. 350 cpv. 1 CPP), purché ne informi le parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi (art. 344 CPP). Tuttavia, in forza del principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa, egli non può scostarsi da questi fatti. Il principio accusatorio è espressione del diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Può inoltre essere dedotto dall'art. 32 cpv. 2 Cost (diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestate all'accusato) e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU (diritto di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa), che non hanno tuttavia portata distinta. In caso di opposizione, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa (art. 356 cpv. 1 CPP). Secondo l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze di un atto d'accusa, deve dunque essere concisa, ma precisa (STF 6B\_92/2014 del 31 marzo 2015, consid. 4.2; DTF 140 IV 188 consid. 1.4 pag. 190). Giusta l'art. 325 cpv. 1 CPP, l'atto d'accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (lett. f), nonché le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili (lett. g) (STF 6B\_91/2014 del 31 marzo 2015, 6B-\_779/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1.1; 6B\_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP 17.2015.72 del 26 ottobre 2015, consid. 2).

#### **E. 17**

In concreto, le imputazioni contenute nei cinque decreti d'accusa si differenziano per le azioni e/o omissioni addebitate ai singoli appellanti: per l'ing. AP 1, l'aver "omesso (...) di verificare il rispetto delle indicazioni fornite oralmente agli esecutori materiali dei lavori di sottomuratura"; per IM 1, l'aver "fatto eseguire lavori che hanno messo in pericolo la stabilità dell'opera, rispettivamente omesso di verificare la corretta esecuzione delle opere di sottomuratura da parte degli operai della ditta"; per IM 2, l'aver "omesso di verificare la corretta esecuzione delle opere di sottomuratura da parte degli operai della ditta"; per IM 3 e IM 4, l'aver "eseguito scavi troppo ampi". Siffatte azioni e/o omissioni, individualizzate, conducono tuttavia a un risultato comune, quanto unico, che l'accusa addebita – indistintamente – a tutti gli imputati: la realizzazione di "scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti", all'origine del crollo delle facciate e quindi della messa in pericolo della vita o dell'integrità di persone (in concreto gli operai attivi sul cantiere), condizione oggettiva di applicazione dell'art. 229 CP.

#### **E. 18**

Come rilevato più sopra (consid. 2a-e), per "scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti" deve intendersi la larghezza eccessiva del fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione. Va tenuto presente che, oltre a questa, i periti hanno ravvisato altre e diverse cause (o concause) del crollo: solo per fare un esempio, l'avvenuta demolizione delle solette, con effetto destabilizzante sulle facciate, senza adottare le misure di sicurezza

previste dal capitolato d'appalto, (perizia, AI 86, pag. 13-14), oltre alle altre cause già ricordate più sopra (lett. I). Poiché non contemplate nelle singole imputazioni, da tali concause, così come dalle responsabilità ad esse riconducibili, si dovrà perciò fare astrazione nel presente giudizio, pena la violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP). La Corte si è chiesta se l'omessa indicazione, nei decreti d'accusa, delle menzionate altre cause o concause del crollo, non imponesse il rinvio degli atti al procuratore pubblico per le necessarie completazioni. Dopo ampia riflessione, ha però ritenuto giudizioso rinunciarvi. E questo, dato il lungo tempo trascorso dai fatti (quasi otto anni), specie pensando che la decisione impugnata è stata pronunciata a meno di sei mesi dall'intervento della prescrizione. Ma anche, perché il riesame e la riformulazione delle cause del crollo e delle correlate responsabilità avrebbe posto il procuratore pubblico a confronto con gli effetti di cosa giudicata del decreto d'abbandono dell'11 aprile 2012, privandolo della facoltà di vagliare ulteriormente possibili responsabilità di chi ne è stato beneficiato. La terza tappa di sottomurazione

#### **E. 19**

Si è detto molto, agli atti e nel corso dei dibattimenti, delle misure riferite al fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione. Per i dettagli si può rinviare a quanto già ricordato più sopra (consid. 9, 10, 11), mentre che ai fini del presente giudizio la questione fondamentale permane quella, a sapere se le misure del fronte effettivamente scavato prima del crollo rientrano nelle tolleranze previste dalle regole dell'arte edilizia, oppure le oltrepassano, comportandone la violazione. Trattasi, in effetti e come visto, e come rettamente evidenziato dal difensore avv. DI 2, dell'unico rimprovero mosso ad ogni appellante, e da cui dipende l'esito del presente giudizio. a) Secondo i periti, "determinante per il crollo è il fatto che la tappa di sottomurazione era troppo larga (2.00 m invece di un massimo di 1,00/1,25 m secondo quanto previsto dalla prassi edilizia per tale genere di lavori)" (perizia AI 86, pag. 12.). Sentito dal magistrato inquirente, il perito ing. \_\_\_\_\_ ha, poi, definito "tecnicamente corretta" l'indicazione data dall'ing. AP 1 al capocantiere di non superare la larghezza di 1.3 m (verbale MP 19 maggio 2010 ing. \_\_\_\_\_, pag. 4, AI 137). Come già visto, anche per il perito di parte ing. \_\_\_\_\_, per questo tipo di cantiere, una larghezza della tappa di sottomurazione di 1/1.20 m era da ritenersi corretta. b) La difesa di IM 2, IM 1, IM 3 e IM 4 ha osservato come la misura effettiva dello scavo – indicata dai periti in 2 m – sia stata contestata all'unisono dai suoi assistiti e come, in quest'ottica, l'accertamento della reale misura del fronte di scavo costituiva l'elemento cardine per stabilire se la larghezza effettiva di scavo avesse ecceduto, in concreto, quella massima ammessa dalle regole dell'arte. Per la difesa tale accertamento è mancato, mandando deserta la prova del superamento di 1.25/1.30 m della larghezza della tappa, effettivamente scavata prima che iniziassero i franamenti laterali e dall'interno dello scavo. Prova che incombeva all'accusa. A mente della difesa non è assolutamente accertata l'esecuzione di uno scavo della larghezza di 2 m, tale larghezza essendo stata misurata dai periti quasi una settimana dopo il crollo. Inoltre non vi è agli atti alcuna misurazione della larghezza dello scavo alla sua base. Al proposito – prosegue la difesa – il perito ing. \_\_\_\_\_ non ha saputo esprimersi in termini chiari e sufficientemente rassicuranti: "Mi si chiede se posso dire che la larghezza misurata corrisponde alla larghezza scavata dagli operai. Di principio penso possa corrispondere per quanto riguarda la larghezza alla base del muro esistente. Posso dire questo perché detta base era in calcestruzzo e si vedevano i segni degli utensili utilizzati per lo scavo. Non posso invece dire se questa larghezza era pure data alla base dello scavo. Questo perché vi era del materiale che la ricopriva."

(verbale 1° dib. \_\_\_\_\_, pag. 1) Insicurezze, al riguardo, pure nelle parole del perito di parte ing. \_\_\_\_\_: “ Mi si chiede se la larghezza misurata corrisponde all’oggettiva larghezza di scavo, ossia allo scavo fatto dagli operai. Non ho elementi per rispondere a questa domanda, in particolare non erano visibili segni evidenti di scavo. È possibile che la larghezza misurata sia anche la conseguenza di qualche cedimento di terreno lateralmente al buco.” (verbale 1° dib. \_\_\_\_\_, pag. 2) Ma fondamentalmente, la difesa critica i periti per non essersi confrontati con le dichiarazioni, concordanti e rese a caldo dai presenti sui cantieri, che hanno sempre affermato che il fronte scavato aveva una larghezza effettiva di 1.20/1.30 m, prima che iniziasse a franare materiale. I periti hanno, poi, sorvolato sulle dichiarazioni degli operai, secondo cui il fronte si allargava sempre di più a causa dei franamenti ai lati, ma anche a causa della fuoriuscita di materiale dall’interno che ha influito sull’allargamento del fronte. L’accusa dapprima, il pretore poi, hanno omesso completamente di considerare l’unanime versione degli accusati, contrapposta alle risultanze di una perizia, a ben vedere incompleta, così come il suo supplemento, prendendo acriticamente per buona solo quest’ultima. Fondandosi, il primo giudizio, esclusivamente su una prova peritale inidonea a provare i fatti dell’imputazione, giocoforza è concludere che questi ultimi non sono stati provati. Da qui la domanda di proscioglimento di IM 2, IM 1, IM 3 e IM 4. c) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. La norma è espressione e corollario del principio della verità materiale (art. 6 CPP) ed esige che il giudice valuti le prove fondandosi non su regole probatorie prestabilite (per esempio secondo il numero o la “gerarchia” dei mezzi di prova), bensì sul convincimento che si è personalmente fatto sul caso in base alle prove assunte (Messaggio CPP, pag. 1039). Dal sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce, quindi, l’assenza di una gerarchia dei mezzi di prova (Bernasconi, CPP Commentario, Zurigo 2010, n. 21 ad art. 10; Schmid, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 5 ad art. 10 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, CPP Petit Commentaire, Basilea 2013, n. 11 ad art. 10 CPP). Dovendo ricorrere all’ausilio di periti per supplire all’assenza di conoscenze tecniche proprie, atte a constatare e apprezzare un fatto (art. 182 CPP, Vuille, in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 9 ad art. 182 CPP), il giudice deve di principio astenersi dal sostituire con la propria opinione le conoscenze specialistiche del perito senza che sussistano motivi pertinenti. Detto altrimenti, egli può distanziarsi dal parere espresso dal perito, soltanto in presenza di importanti dubbi sulla certezza delle sue constatazioni (Wohlers, in: Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 33 ad art. 10 CPP; Hofer, in: Basler Kommentar, StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 60 ad art. 10 CPP). In ogni caso, quando il giudice si distanzia dal parere espresso dal perito, lo deve motivare in modo preciso (Bernasconi, op. cit., n. 26 ad art. 10 CPP; Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 10 CPP). d) Non chiarita – quindi non provata – è la larghezza del fronte di scavo della terza tappa di sottomurazione, al momento in cui il materiale ha preso a franare sui lati dello scavo e a fuoriuscire dall’interno del medesimo. Questo dato manca agli atti. Anche perché i periti hanno negato sin dall’inizio che all’origine del crollo vi fossero “fattori esterni” (perizia AI 86, pag. 11), come confermato dal perito ing. \_\_\_\_\_: “ Confermo la perizia e quindi confermo che la situazione geologica del terreno non ha avuto influenze sul crollo.” (verbale MP 19 maggio 2010 \_\_\_\_\_, pag. 2, AI 137). I periti concludono, dunque, per la sussistenza di tutta una serie di cause (o concause) del crollo: omesse verifiche, assenza di sondaggi, carenze nella gestione del cantiere, demolizione delle solette senza adottare misure di sicurezza, esecuzione della tappa dall’interno della costruzione, anziché dall’esterno ecc. (sopra, lett.

I, perizia AI 86), oltre alla larghezza eccessiva della terza tappa di sottomurazione (2 m, invece di un massimo di 1,00/1.25 m), negando che cause esterne, come il franamento di materiale in fase di scavo, abbiano contribuito al sinistro. e) Già si è visto come la sola causa di messa in pericolo (della vita o dell'integrità delle persone) validamente prospettata agli imputati, quale prodotto della loro negligenza, consiste, appunto, nell'eccessiva larghezza dello scavo della terza tappa di sottomurazione (sopra consid. 17 e 18). La perizia non si esprime sulle dichiarazioni degli attori in merito alla larghezza della parte da loro scavata e quindi sulla possibilità che lo scavo eseguito si sia ulteriormente ampliato per effetto dei franamenti laterali e dalla fuoriuscita di materiale dall'interno del medesimo. Tutti gli operai affermano, infatti, di essersi attenuti all'indicazione dell'ing. AP 1 e del capocantiere IM 1 di scavare per una larghezza massima di 1.20/1.30 m, indicazione confermata dagli stessi ing. AP 1 e IM 1 e da IM 2 (si vedano in particolare: per Ing. AP 1, AI 65, pag. 2, AI 172, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1; per IM 2, AI 165, pag. 2 e 4; per IM 1, AI 31, pag. 7, AI 166, pag. 3, verbale 1° dib., pag. 2; per IM 4, AI 166, pag. 3; AI 202, pag. 2, verbale 1° dib., pag. 1, verbale dib. d'appello, pag. 4; per IM 3, AI 201, pag. 2 e 3, verbale dib. d'appello, pag. 4; per \_\_\_\_\_, AI 15, pag. 3). Tali risultanze, evidenziate dalla difesa, vanno tenute in debita considerazione per la linearità delle dichiarazioni e per la loro concordanza, peculiarità non avvertite dall'accusa e dal primo giudice. f) E nemmeno i periti prendono posizione, a seguito peraltro di precisa richiesta da parte di IM 1, sull'esigenza di misurare lo scavo alla sua base e non solo alla base della fondazione esistente: "Quando ci siamo trovati sul cantiere con il perito io ho insistito diverse volte per dirgli che la misurazione da lui fatta per la larghezza dello scavo non era corretta, che doveva partire dalla base. Nonostante le mie insistenze lui non ne ha minimamente tenuto conto in perizia." (verbale MP 27 ottobre 2010 IM 1, pag. 5. AI 166) Va tenuto presente, al riguardo, che l'ing. AP 1 aveva sostenuto in istruttoria che la misura deve essere fatta alla base della sottomurazione (verbale MP 16 novembre 2010 AP 1, pag. 5, AI 172), precisando poi il concetto al dibattimento d'appello: "Quando ho dichiarato che la misurazione dev'essere fatta alla base della misurazione intendo dire che secondo le regole dell'edilizia si devono prendere due linee verticali parallele dall'alto verso il basso. Per verificare se lo scavo è stato fatto regolare si misura in basso". (verbale dib. d'appello, pag. 3) Questo modo di vedere trova poi conferma anche nelle parole del perito di parte ing. \_\_\_\_\_: "Mi si chiede se succede che quando si fa una sottomurazione la base dell'armatura sia meno larga rispetto alla parte a contatto con la muratura esistente (trapezio). Sì può succedere, anche se di norma si prevede un'armatura verticale." (verbale 1° dib, pag. 2) Dalla documentazione fotografica annessa alla perizia emerge chiaramente che, essendo ricoperta di materiale, la base della sottomurazione non è né visibile né misurabile. La perizia tace in proposito, mentre che si può osservare dalle fotografie n. 5 e n. 6, scattate il giorno del crollo (AI 86, pag. 30), che lo scavo è a forma di "V", restringendosi in modo importante man mano che si scende verso la base. Per quanto precede occorre perciò ritenere, in linea con la difesa, che la perizia non si pronuncia compiutamente sulla larghezza della terza tappa di sottomurazione, mancando la misura alla base dello scavo. g) Infine, nonostante disponessero dei relativi verbali (perizia AI 86, pag. 4), i periti non hanno voluto confrontarsi con le dichiarazioni degli addetti ai lavori, rese alla polizia e davanti al Ministero pubblico, tra il giorno del crollo e il 10 novembre 2008, relative all'insorgenza di franamenti laterali e dall'interno dello scavo (si vedano in particolare: per IM 2, verbale annesso a AI 32, pag. 3); per IM 1, verbale annesso a AI 32, pag. 2 e 3, AI 31, pag. 7; per IM 3, AI 14, pag. 6 e 7; per \_\_\_\_\_, AI 15, pag. 3 e 4).

Sulla questione, IM 3 sintetizza e illustra bene il concetto: “ Preciso che dal momento in cui è iniziata la fuoriuscita di sabbione lo scavo era diventato molto più profondo e si allargava.” (verbale MP 30 aprile 2008 IM 3, pag. 7, AI 14) Tale dinamica è stata ripetutamente, quanto univocamente ribadita dagli addetti ai lavori anche nelle fasi successive del procedimento. In proposito, vale la pena citare nuovamente IM 3 per concisione, sintesi e linearità: “ Il buco che avevamo iniziato a scavare si è praticamente ingrandito da solo.” (verbale MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 2, AI 201) E ancora: “ È chiaro che continuando a franare materiale il buco continuava ad allargarsi ad imbuto. (...) Ad ogni modo noi siamo partiti con una larghezza di scavo di 120 e 130 cm e se questa larghezza di scavo si è ampliata questo è avvenuto per effetto del franamento.” (verbale dib. d’appello, pag. 4) Per concludere che: “ Occorre quindi ritenere che la larghezza indicata sulla fotografia non è quella da noi scavata, ma quella risultata dal franamento del terreno.” (verbale MP 31 maggio 2011 IM 3, pag. 3, AI 201) Tali affermazioni si trovano in perfetta sintonia con quelle del collega IM 4 (verbale MP 31 maggio 2011 IM 4, pag. 2, AI 202, verbale 1° dib., pag. 1; verbale dib. d’appello, pag. 4) e si allineano pure a quelle \_\_\_\_\_ (verbale MP 30 aprile 2008 \_\_\_\_\_, pag. 3 e 4, AI 15). Quest’ultimo ha potuto esprimersi una sola volta, verosimilmente già prospettandosi per lui un decreto d’abbandono, come poi avvenuto. Che egli fosse nondimeno presente e attivo nello scavo emerge peraltro in toni cristallini dalla sua unica deposizione (verbale MP 30 aprile 2008 \_\_\_\_\_, pag. 3, AI 15).

#### **E. 20**

Per quanto detto e ritenuto nel precedente considerando, la Corte addiviene alla conclusione, fondata sul convincimento pieno, che l’accusa ed il primo giudice non possono essere seguiti, laddove, fondandosi pedissequamente sulla perizia degli ing. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, danno per comprovata l’esecuzione di uno scavo eccessivamente largo (2 m, anziché di 1.20/1.30 m), quindi in urto con le regole dell’arte. Tale conclusione non è, infatti, supportata da prova certa e tranquillante, a fronte delle univoche e lineari dichiarazioni degli addetti ai lavori. Detto altrimenti, non vi è prova che la larghezza misurata dai periti (2 m) corrisponda al fronte effettivamente scavato dagli operai. E quindi non vi è prova della violazione delle regole dell’arte per aver eseguito “scavi troppo ampi sotto i muri [pre]esistenti” . Difetta, inoltre, una valida constatazione della misura dello scavo alla sua base. Né, infine, l’accusa ha saputo provare l’impossibilità che lo scavo si sia allargato per effetto dei franamenti laterali e per la fuoriuscita di materiale dal suo interno. Nelle descritte circostanze viene meno l’elemento oggettivo del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP), motivo per cui si impone il proscioglimento degli imputati dipendenti della DITTA 1, come pure dell’ing. AP 1, valendo anche per lui lo stesso ragionamento, oltre ai motivi già esposti in relazione alla sua posizione (sopra, consid. da 5 a 15). Spese procedurali

#### **E. 21**

Visto l’esito degli appelli, le spese procedurali di primo grado (art. 428 cpv. 3 CPP), così come quelle di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), vanno interamente poste a carico dello Stato. Indennità

#### **E. 22**

Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 – 434 CPP. Giusta l’art. 429

cpv. 1 lett. a CPC, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia – generalmente – per la copertura delle spese di patrocinio. a) Per prassi di questa Corte invalsa sotto l'egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati. Per stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. b) Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010). c) Per procedere all'esame dell'adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, questa Corte si fonda, di regola, sulle note d'onorario dettagliate, confrontando le prestazioni esposte con gli atti degli incarti del Ministero pubblico, della Pretura penale e della CARP e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche. Per l'art. 429 cpv. 2 CPP l'autorità esamina d'ufficio le pretese dell'imputato, potendo invitare quest'ultimo a quantificarle e a comprovarle (DTF 6B\_726/2013 del 5 febbraio 2013, consid. 3). Prima di rendere la sua decisione, l'autorità penale deve raccogliere i documenti necessari e invitare le parti, che potrebbero avere diritto a un indennizzo, a far valere le proprie pretese (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP). Indennità a favore di IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3

## **E. 23**

Al dibattimento l'avv. DI 2 ha prodotto tre note d'onorario intermedie, relative a prestazioni fornite tra il 12 novembre 2008, data dell'assunzione del mandato (AI 67) e il 31 dicembre 2013 per complessivi fr. 17'228.45, nonché una "nota d'onorario e spese proforma" di fr. 4'013.15, tutte comprensive di IVA (doc. dib. d'appello 3). Le prime due note, per complessivi fr. 11'640.55 sono intestate alla CAP Compagnia d'assicurazione di protezione giuridica. La terza, di fr. 5'587.90, è invece intestata alla DITTA 1 Il giorno successivo l'avv. DI 2 ha completato l'istanza di indennità, producendo la specifica delle prestazioni relativa alle tre note appena citate, aggiungendovi due note professionali, con il dettaglio delle prestazioni, l'una per l'anno 2014, di complessivi fr. 12'314.90 (IVA compresa) dai quali ha dedotto fr. 2'160.– di sconto e ulteriori fr. 9'402.70 di "saldo pagato da CAP", per un risultato di fr. 752.20; l'altra per l'anno 2015, sino al dibattimento d'appello compreso, di fr. 6'070.55 (IVA compresa). Queste due note sono intestate alla DITTA 1. Le spese complessive di patrocinio, di cui è chiesta la rifusione, si assommano a fr. 33'453.90 (IVA compresa), e sono comprensive del "saldo pagato da CAP" di fr. 9'402.70. a) Con la sua lettera del 6 ottobre 2015, che completa la richiesta d'indennizzo formulata al dibattimento, l'avv. DI 2 ha prodotto in "allegato la totalità della (recte: delle) fatture emesse sia a nome

della CAP Compagnia Assicurazione di Protezione Giuridica, sia a nome della DITTA 1, datrice di lavoro dei miei assistiti all'epoca del crollo del muro in Via \_\_\_\_\_ a Lugano". Intestate alla CAP Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA (note d'onorario 4 febbraio 2010 di fr. 4'190.35 e 9 febbraio 2011 di fr. 7'450.20), rispettivamente alla DITTA 1 (note d'onorario 3 gennaio 2014 di fr. 5'587.90, 30 gennaio 2015 di fr. 752.20 e 6 ottobre 2015 di fr. 6'070.55), le note professionali agli atti non configurano, né provano, un danno patito da IM 2, IM 1, IM 4 e IM 3. Tanto più che almeno parte di esse (vedi "saldo pagato da CAP" imputato sulla nota del 30 gennaio 2015) sono state assunte dalla CAP Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Le note allestite a nome di DITTA 1, in particolare, attestano semmai che l'impresa datrice di lavoro degli imputati ha ritenuto di assumersi in proprio gli oneri del loro patrocinio. Dovendo l'indennità ex art. 429 cpc. 1 lett. a CPP fondarsi su un danno effettivo, prodottosi con le spese di patrocinio insorte a carico dell'imputato, interamente o parzialmente prosciolti, se ne conclude che, in concreto, simile pregiudizio non si è prodotto in capo agli imputati, mancando ogni prova documentaria al riguardo. b) Del resto, fatto significativo è che il 19 novembre 2008 l'avv. DI 2 si è annunciata al magistrato inquirente come patrocinatrice di DITTA 1, sulla base di una procura processuale rilasciata il 12 novembre 2008 da \_\_\_\_\_, in nome e per conto di DITTA 1 (AI 67). E neppure può sfuggire che in buona parte delle successive comparse, sia scritte che per le audizioni, la legale si esprime per conto di \_\_\_\_\_, di DITTA 1 o come rappresentante dei dipendenti e del titolare della DITTA 1 (AI 107, 113, 134, 137, 143, 172, 189, 190). Questo perché sino all'abbandono del procedimento nei loro confronti, \_\_\_\_\_ e il dipendente della DITTA 1 \_\_\_\_\_, erano anch'essi imputati, per lo stesso reato e con il patrocinio dell'avv. DI 2. Perché \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ abbiano rinunciato a formulare una richiesta di indennità ex art. 429 CPP, nonostante l'invito in tal senso espresso dal magistrato nel decreto d'abbandono (ABB 198/2012 dell'11 aprile 2012, consid. 8), non è dato a conoscere. Ne potrebbe, invero, costituire spiegazione proprio l'ipotesi secondo cui \_\_\_\_\_, per il tramite della ditta a lui facente capo, abbia inteso assumersi in blocco gli oneri di patrocinio derivanti dal sinistro di Via \_\_\_\_\_. Ciò che spiegherebbe, del resto, l'intestazione delle note professionali alla DITTA 1, anche per le prestazioni successive al decreto d'abbandono. Sia come sia, permane il fatto che né \_\_\_\_\_, né la DITTA 1 hanno avuto ruolo d'imputati (men che meno prosciolti) nel presente procedimento. Altrettanto pacifico che gli importi versati dall'assicurazione giuridica vanno a copertura, quale rischio assicurato, delle spese di patrocinio ossia del danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. Essi non sono, di conseguenza, suscettibili di duplice incasso. Per questi motivi la domanda d'indennità va respinta. Indennità a favore di AP 1

#### **E. 24**

Il 7 ottobre 2015 lo studio legale ove è attivo l'avv. DI 1, ha fatto pervenire alla Corte la richiesta di indennità secondo l'art. 429 cpv. 2 lett. a CPP, per le spese ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali assunte dal suo patrocinato. La difesa postula il riconoscimento di un'indennità di complessivi fr. 63'735.95, facendo osservare che parte di essi, ossia fr. 47'934.45, sono stati pagati dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA. a) Dev'essere premesso che gli onorari dello Studio \_\_\_\_\_, afferenti alla perizia di parte dell'ing. \_\_\_\_\_, così come quelli del primo patrocinatore avv. \_\_\_\_\_, sono stati integralmente assunti, per complessivi fr. 19'390.15 dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA. Questi costi non sono perciò suscettibili di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. E lo stesso dicasi per l'importo di fr.

28'544.30 versati, sempre dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA allo studio legale del difensore. b) Occorre, allora, stabilire l'indennità dovuta per le spese di patrocinio, al netto dell'importo di fr. 28'544.30. Le note d'onorario versate agli atti per la durata di patrocinio, cioè dal 12 ottobre 2010 al 7 novembre 2015, si assommano globalmente a fr. 46'926.70. Dedotto l'importo appena ricordato di fr. 28'544.30, il saldo si cifra in fr. 18'382.40. c) La Corte ritiene che la nota d'onorario del 5 dicembre 2012 di fr. 5'950.80 non sia suscettibile d'indennizzo, riguardando per intero prestazioni fornite nell'ambito di una procedura di reclamo (verosimilmente riferita al decreto d'abbandono dell'11 aprile 2012) dinanzi alla Corte dei reclami penali, di cui non vi è però traccia agli atti. Dal saldo di cui sopra vanno perciò dedotti fr. 5'950.80, ciò che riduce la pretesa a fr. 12'431.60. Ma nemmeno può rientrare nella pretesa la nota professionale del 18 dicembre 2013 di fr. 4'109.40, secondo il descrittivo attinente a prestazioni connesse con una non meglio precisata questione di carattere più civile che penale (dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, lettera all'ufficio di esecuzione), che pure esulano dal presente procedimento o di cui comunque non vi è traccia agli atti. Con il che, la pretesa si riduce ulteriormente, assestandosi in fr. 8'322.20. Tale importo va, ancora adattato, a seguito dei correttivi da apportare al descrittivo delle prestazioni dal 5 febbraio 2015 al 6 ottobre 2015 (doc. 3) riguardanti esclusivamente la procedura d'appello, fermo restando che nemmeno è dato a sapere se tali prestazioni siano state o saranno coperte dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA. In proposito, salta d'acchito agli occhi (ciò che peraltro non risulta dalle altre note professionali versate agli atti), che in buona parte, per le verifiche e lo studio inerente alla procedura d'appello lo studio legale del difensore ha fatto capo a più legali. Lo stesso dicasi per la preparazione e la partecipazione al dibattimento d'appello, ove l'imputato si è fatto assistere da due legali: prestazioni – fatturate – non proporzionate alla portata ed alla complessità del caso, che indubbiamente non le esigevo, specie se si pensa che il secondo legale si è limitato a presenziare al dibattimento senza prendere la parola. Per questi incombeni si possono riconoscere al massimo 14 ore, anziché 24, come esposto. Analogo discorso per le 7 ore dedicate all'istanza probatoria, tematica trattata dalla difesa trascorsi appena cinque mesi dal primo dibattimento, ove già erano state spese 6 ore e mezzo per la disamina delle prove. Due ore, per queste specifiche prestazioni, dovevano bastare. Analogamente, la Corte ritiene che la bozza della dichiarazione d'appello richiedesse al massimo 1 ora, e non già le 4 esposte nella distinta. L'onorario indennizzabile va pertanto diminuito ulteriormente del corrispettivo di 18 ore, pari a fr. 4'860.– (IVA compresa) – secondo la tariffa applicata di fr. 250.–/ora, sulla quale nessun appunto può essere fatto – fissandosi definitivamente in fr. 3'462.20 comprensivi di IVA e spese. Per questi motivi, visti gli art. 6, 9, 10 cpv. 2, 80, 84, 139, 142, 182, 350, 379 e segg., 398 e segg. CPP; 1 e segg. CP; nonché sulle spese e indennità, gli art. 428 cpv. 1 e 3, 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 1 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.